



**COMUNICATO UFFICIALE N. 217/L
DEL 23 FEBBRAIO 2015**

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

217/413

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 150/A della F.I.G.C., pubblicato in data 20 Febbraio 2015:

Comunicato Ufficiale n. 150/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 172pf14-15 adottato nei confronti della Sig.ra Edimara DA SILVA, calciatrice della società A.S.D. ALTA VALCONCA, del Sig. Davide SANTI, dirigente della società A.S.D. ALTA VALCONCA e della società A.S.D. ALTA VALCONCA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Edimara DA SILVA per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva partecipato in posizione irregolare, in quanto non tesserata, alla gara Riccione/Alta Valconca del 28.9.2014;

Sig. Davide SANTI per aver sottoscritto la lista gara della società attestando il regolare tesseramento della calciatrice DA SILVA effettivamente non tesserata, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e all'art. 61 delle N.O.I.F.;

società A.S.D. ALTA VALCONCA per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Edimara DA SILVA, dal Sig. Davide SANTI e dal Sig. Claudio Contadini nell'interesse della società A.S.D. ALTA VALCONCA in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

217/414

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 1 giornata di squalifica in campionato nei confronti della Sig.ra Edimara DA SILVA, di 45 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Davide SANTI e di 1 punto di penalizzazione in classifica ed € 150,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. ALTA VALCONCA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Pubblicato in Firenze il 23 Febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli